



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

Ordinanza n. 11 (Prot n. 554 del 06.02.2021)

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI GENERI EXTRA-ALIMENTARI IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2021

IL SINDACO

Visti:

- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 e le ulteriori disposizioni attuative di detto decreto;
- il D.P.C.M. del 25.02.2020, il D.P.C.M. del 01.03.2020 - il D.P.C.M. del 04.03.2020 - il D.P.C.M. del 08.03.2020 - il D.P.C.M. del 09.03.2020, il D.P.C.M. del 11.03.2020, il D.P.C.M. del 03.12.2020 ed il DPCM del 14.01.2021;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.P.C.M. 03.11.2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14.11.2020 adottata in attuazione del suddetto D.P.C.M.;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Visto che i dati forniti dall'ASL di Avellino confermano l'esistenza, in questo comune, di un focolaio di contagio da COVID -19 ed il suo carattere particolarmente espansivo;

Considerato che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

Ritenuta prioritaria ogni azione tesa a contenere l'epidemia in corso con adeguate misure di contenimento a tutela della salute pubblica;

Dato atto che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi,



ritenendo che sia indispensabile tutelare il bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altra natura;

Precisato che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali e regionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma, anzi, queste sono volte a realizzare le condizioni per la piena attuazione delle stesse;

Ritenuto, al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, necessario intervenire e sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario, le attività mercatali di vendita dei prodotti extralimentari, al fine di fronteggiare situazioni che possono esporre la cittadinanza a rischi sanitari, ridurre i contatti tra la popolazione ed evitare assembramenti, stante l'impossibilità di garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza prescritte dalla normativa nazionale e regionale;

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

Visto l'art.50 D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che, in particolare, recita "(omissis) In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "(omissis) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

Visto:

- la Legge 833/1978;
- l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

per tutto quanto in premessa esposto, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, in qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

la sospensione delle attività di commercio di generi extra alimentari su area pubblica e le operazioni di spunta del mercato settimanale di martedì 9 del corrente mese di febbraio.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Morra De Sanctis e che copia sia trasmessa:

- alla Prefettura di Avellino,
- al comando della Stazione dei Carabinieri di Morra De Sanctis.

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi ai sensi della L. n.247 del 07.08.1990 e s.m.i..

Dalla Residenza Municipale 06.02.2021

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 06-02-2021 AL 20-02-2021

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

